Fallimenti e Società.it
OSSERVATORIO DI DIRITTO SOCIETARIO E FALLIMENTARE
Triveneto

# LE SORTI DELLE FIDEIUSSIONI OMNIBUS REDATTE SULLA BASE DELLO SCHEMA ABI RIPRODUTTIVE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI E LA CLAUSOLA "A PRIMA RICHIESTA": LEGITTIMA LA DEROGA AL TERMINE EX ART. 1957 C.C.?

## Nota ad App. Venezia, 23 febbraio 2025, n. 323. Pres. Rel. Dott.ssa Zanon

*Matteo Cavasin*

SOMMARIO: 1. La vicenda affrontata dalla Corte d'Appello di Venezia. – 2. Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nelle fideiussioni omnibus: nullità totale o parziale? – 3. La clausola "a prima richiesta" e la corretta qualificazione della garanzia: fideiussione omnibus o contratto autonomo di garanzia? - 3.1. Segue: la clausola "a prima richiesta" quale legittima deroga alla decadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. – 4. Conclusioni.

### 1. *La vicenda affrontata dalla Corte d'Appello di Venezia*

Con la sentenza n. 323 pubblicata il 23 febbraio 2025, la Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata in materia di nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini *ex* art. 1957 c.c. contenute nei contratti di fideiussioni *omnibus* attuativi dello schema ABI censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrarietà alla normativa antitrust e, in particolare, all'art. 2, comma 2, lett. *a),* della legge n. 287 del 10 ottobre 1990[1]. Come si avrà modo di vedere nelle pagine che seguono, la Corte ha aderito all'orientamento prevalente nella giurisprudenza che circoscrive il rimedio della nullità parziale alle sole clausole oggetto di censura ed esclude la nullità delle fideiussioni *omnibus* successive al 2005.

La vicenda trae origine dall'azione promossa da una società che aveva convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Verona una banca lamentando di aver accesso con quest'ultima diversi rapporti di conto corrente affermando che fossero viziati da nullità per mancata sottoscrizione di entrambe le parti ai sensi dell'art. 117 t.u.b. e che fossero stati applicati interessi anatocistici ed usurari.

La banca, oltre ad eccepire l'infondatezza delle pretese attoree, chiamava in causa un terzo garante sottoscrittore di una fideiussione *omnibus* e proponeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della società attrice e del fideiussore al pagamento del credito derivante dal saldo dello scoperto dei conti correnti.

[1] L'art. 2, comma 2, l. n. 287/1990 dispone che «sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: *a)* fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; *b)* impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; *c)* ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; *d)* applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; *e)* subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi».

Il Tribunale respingeva le domande attoree e accoglieva quelle della Banca.

Avverso tale decisione, la società ed il suo fideiussore proponevano appello dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia lamentando il mancato accertamento da parte del Tribunale della nullità della fideiussione *omnibus* ai sensi dell'art. 1418 c.c., per violazione della normativa antitrust in quanto attuativa dello schema di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI nel 2003 e censurato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, nonché il mancato accertamento da parte del Giudice di primo grado della decorrenza del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. entro cui la banca doveva coltivare le proprie ragioni contro il debitore principale per poter agire contro il fideiussore.

Ciò premesso, si può procedere nella disamina delle diverse tematiche affrontate dalla Corte nella sentenza in commento.

2. *Il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e la nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nelle fideiussioni omnibus: nullità totale o parziale?*

La prima questione affrontata dai giudici veneziani attiene al tema della "potenziale" nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nelle fideiussioni *omnibus* censurate da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per contrarietà all'art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990.

Con tale provvedimento, infatti, Banca d'Italia aveva accertato la nullità delle clausole di reviviscenza, rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e sopravvivenza di cui ai n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione *omnibus* predisposto dall'ABI in quanto contenenti disposizioni «che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera *a)* della legge n. 287/90»[2], chiarendo altresì quali sono i destinatari della L. n. 287/1990 (c.d. "Legge Antitrust"), ossia «gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti»[3]. L'ambito dell'accertamento, in particolare, riguardava le sole fideiussioni *omnibus* stipulate tra il 2002 e il 2005.

Venendo più nello specifico, l'art. 2 dello schema (noto anche come "clausola di reviviscenza") stabilisce che il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero

[2] Banca d'Italia, Provvedimento 2 maggio 2005, n. 55 consultabile in *https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/prov_55.pdf*.

[3] Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2020, n. 4175, in *DeJure*; Cass., Sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, in *OneLegale*.

essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo». Infatti, può accadere che, a seguito dell'adempimento del debitore, la somma incassata dalla banca venga ripetuta «a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo». In forza di tale clausola, la banca non perde la somma incassata poiché quest'ultima le verrà corrisposta dal fideiussore.

L'art. 6, invece, disciplina la clausola di rinuncia ai termini *ex* art. 1957 c.c. e statuisce che «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate». Secondo tale clausola restano salvi i diritti della banca nei confronti del fideiussore anche senza che la banca stessa escuta il debitore, il fideiussore od un altro garante o dei coobbligati entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. Essa è espressiva della deroga al termine semestrale riconosciuto al creditore in quanto permette alla banca di escutere il fideiussore nonostante agisca dopo il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione nei confronti del debitore.

Infine, l'art. 8 disciplina la c.d. "clausola di sopravvivenza", la quale impone al fideiussore di garantire la restituzione delle somme erogate anche quando l'obbligazione principale risultasse invalida, così facendo venir meno il carattere di accessorietà con il debito garantito e derogando, pertanto, alla disposizione di cui all'art. 1939 secondo cui «la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace»[4].

Tali clausole sono state ritenute sia particolarmente gravose per il garante sia suscettibili di distorcere il mercato a seguito di una loro applicazione generalizzata[5].

Sulla base di tale impostazione, la Corte d'Appello, con la sentenza in commento, ha preso in esame i c.d. *"effetti derivati"* della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale al fine di indagare se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati "a valle" dell'intesa illecita, ossia se la dichiarata nullità dell'intesa "a monte" determini anche la nullità delle tre clausole riprodotte nei singoli contratti di fideiussione e conseguentemente a ciò, in caso di risposta positiva, se tale nullità parziale possa ritenersi estendibile all'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c. In altri termini, occorre

---

[4] Per maggiori approfondimenti v. M. DE POLI, *Le garanzie bancarie*, in F. ARATARI e G. ROMANO (a cura di), *Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali,* Milano, 2023, pp. 567 ss.; M. MANELLI, *Le Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus e la conversione del contratto ex art. 1424 c.c.*, in *Contratti,* 4, 2022, pp. 455-456.

[5] L'oggetto di accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel Provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia trova il fulcro nelle condizioni generali della fideiussione *omnibus,* per tale intendendosi quella particolare tipologia di garanzia personale utilizzata nei rapporti bancari che, mediante l'apposizione della c.d. "*clausola omnibus*" impone al fideiussore di assolvere al pagamento di tutti i debiti, sia presenti che futuri assunti dal debitore principale entro un importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 cod. civ. In tal senso viene evidenziata la funzione della clausola "*omnibus*", ossia garantire un particolare regime di tutela alle specificità del credito bancario distinguendosi così dalla figura della fideiussione ordinaria. Per maggiori approfondimenti v. M. DE POLI, *Le garanzie bancarie, in Il diritto bancario oggi: aspetti sostanziali e processuali*, cit., pp. 560 ss.; G. FLORIDIA, *Condizioni bancarie uniformi e tutela del risparmiatore,* in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La concorrenza bancaria,* Milano, 1985, p. 182.

indagare se la nullità delle intese vietate (art. 2, comma 3, l. n. 287/1990) si limiti ai soli illeciti antri trust "a monte" o se determini ripercussioni anche sui contratti "a valle"[6].

A riguardo, in dottrina, si erano sviluppati tre diversi orientamenti[7]: *i)* quello tradizionale che accordava alla controparte della banca la sola tutela risarcitoria; *ii)* il secondo orientamento optava, invece, per la nullità totale del contratto "a valle"; *iii)* infine, un terzo orientamento si dimostrava più propenso a riconoscere la nullità parziale del contratto limitatamente alle sole clausole riproduttive delle condizioni dell'intesa nulla "a monte"[8].

Invero, il percorso interpretativo appare particolarmente intricato, frutto di una "*querelle*" giurisprudenziale che nel 2005 vedeva le Sezioni Unite pronunciarsi con quello che è stato definito un *obiter dictum,* in cui si era stabilito che il contratto a valle «costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne gli effetti»[9]. Stando a tale impianto argomentativo, la successiva giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il consumatore

---

[6] Per la dottrina sul punto si v. A. DI MAIO, *La nullità,* in ID., G.B. FERRI e M. FRANZONI (a cura di), *Il contratto in generale,* VII, in *Tratt. Bressone,* XIII, Torino, 2002, p. 131 ss.; F. LONGOBUCCO, *Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella contrattazione "a valle",* Napoli, 2009, p. 128; M.R. MAUGERI, *Invalidità del contratto e disciplina imperativa del mercato,* in G. OLIVIERI e A. ZOPPINI (a cura di), *Contratto e antitrust,* Roma-Bari, 2008, p. 176; V. SCALISI, *Contratto e regolamento nel piano d'azione delle nullità di protezione,* in P. SIRENA (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti d'impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato,* Milano, 2006, p. 420 ss.; G. PERLINGIERI, *La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici,* Napoli, 2010, p. 68. È opportuno ricordare che la norma *ex* art. 1419, comma 1, c.c., statuisce che «la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità». In tal senso si v. Trib. Milano, 15 luglio 2016, n. 8893 secondo cui «quand'anche si ammettesse la nullità delle fideiussioni ABI, essa riguarderebbe solo le clausole derogative dichiarate illecite e non l'intero contratto poiché, a norma del comma 2 dell'art. 1419 "la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative"».

[7] Il problema attiene agli schemi di fideiussione *omnibus* predisposti unilateralmente dalle banche denominati "*Condizioni generali di contratto per fideiussioni bancarie*". E. CAMILLERI, *Validità della fideiussione omnibus conforme a schema-tipo dell'ABI e invocabilità della sola tutela riparatoria in chiave correttiva*, in *Contratti,* 2, 2020, pp. 397 ss.; G. GUIZZI, *Mercato concorrenziale e teoria del contratto*, in *Riv. dir. comm.,* 1999, I, pp. 67 ss.; G. OPPO, *Diritto dell'impresa e morale sociale*, in *Riv. dir. civ.,* 1992, I, pp. 25 ss.; G. STELLA, *Fideiussioni predisposte su modello uniforme ABI dichiarato parzialmente nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza: quali rimedia a favore del fideiussore?*, in *Contratti,* 4, 2020, p. 385.

[8] A. VIGLIANISI FERRARO, *Diritto antitrust e rimedi utilizzabili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. contratti "a valle". Un problema ancora aperto*, in *Dir. econ.,* 2019, pp. 269 ss.; A. GENTILI, *La nullità dei contratti a valle come pratica concordata anticoncorrenziale. (Il caso delle fideiussioni ABI)*, in *Giust. civ.*, 2019, pp. 675 ss.; B. MEOLI, *Gli interessi bancari tra oneri di forma e disposizioni antitrust*, in *Nuova giur. giv. comm.,* 2003, I, pp. 389 ss.; G. CALABRESE, *Fideiussione omnibus "a valle": illecito antitrust e nullità (parziale?)*, in *Nuova giur. civ. comm.,* 2019, I, pp. 522 ss.; G. GUIZZI, *Contratto e intesa nella disciplina a tutela della concorrenza, Il mercato concorrenziale: problemi e conflitti. Saggi di diritto antitrust,* Milano, 2018, pp. 77 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *La dichiarazione di nullità dell'intesa anticoncorrenziale da parte del giudice ordinario*, in *Giur. comm.,* 1999, II, pp. 237 ss.; M.R. MAUGERI, *Invalidità del contratto e disciplina imperativa del mercato*, cit., p. 176; I. OTTOBRINO, *La sorte delle fideiussioni bancarie redatte su schema ABI*, in *Corr. giur.,* 2020, pp. 408 ss.; G. SPOTO, *Le invalidità contrattuali,* Napoli, 2012, p. 220; F. LONGOBUCCO, *Violazione di norme antitrust e disciplina dei rimedi nella contrattazione "a valle",* cit., p. 128; R. FEDERICO, *Operazione economica e nullità dei contratti derivati da intesa anticoncorrenziale, in Corr. Giur.,* 2018, pp. 1068 ss.; M. RENNA, *La fideiussione omnibus oltre l'intesa antitrust*, in *Riv. dir. civ.,* 2021, p. 575; T. FEBBRAJO, *Contratti "a valle" dell'intesa antitrust e riconduzione ad equità del corrispettivo*, in *Giur. it.,* 2012, pp. 1548 ss.

[9] Cass., Sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, cit.

finale […] ha a propria disposizione l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno»[10].

Il rimedio della nullità totale era stato avvalorato nel 2019 da una decisione dell'ABF di Milano con lo scopo di preservare il mercato[11], alla quale era seguita, nell'anno successivo, una diversa pronuncia che optava per la caducazione delle sole clausole riproduttive dello schema dell'associazione[12].

Ciò nonostante, diversi sono stati gli orientamenti che hanno tentato di sostenere la tesi della nullità dei singoli contratti "a valle" riproduttivi di clausole di un'intesa "a monte" tra imprese ritenuta illecita. A ben vedere, la *ratio* risiederebbe nel fatto che la L. n. 287/1990 avrebbe l'obiettivo di portare alla realizzazione di un mercato improntato alla libera concorrenza[13]; ne conseguirebbe, allora, che la sanzione della nullità dell'intesa perderebbe la sua effettività qualora non sia possibile estenderla anche ai singoli contratti costituenti l'esecuzione dell'intesa dichiarata illecita. Sarebbe un paradosso, infatti, ritenere che la L. n. 287/1990, contemplando la nullità, voglia, da un lato, eliminare l'intesa a monte e, dall'altro, mantenere integri gli schemi contrattuali che danno esecuzione a quell'intesa al fine di istituire un mercato anticoncorrenziale[14].

Secondo un'altra opinione, la nullità del singolo contratto di fideiussione si qualificherebbe come una nullità diretta per vizio proprio, quale diretta conseguenza della violazione dell'art. 2 della Legge antitrust intesa come norma di ordine pubblico economico, integrando la nullità virtuale *ex* art. 1418, comma 2, c.c. e non una nullità testuale[15].

A ben vedere, però, occorre osservare che, nel momento in cui i singoli contratti "a valle" risultassero nulli perché volti a rendere il mercato anticoncorrenziale favorendo così la produzione di profitto unicamente all'impresa che ha stipulato l'intesa "a monte", solo quest'ultima perseguirebbe l'obiettivo di alterare il mercato ed ottenere un extraprofitto, mentre il contraente-consumatore, stipulando il contratto per una ragione lecita e

---

[10] Cass. 1° dicembre 2017, n. 29810, *in OneLegale;* Cass. 26 settembre 2019, n. 24044, in *DeJure.*

[11] ABF Milano 21 maggio 2019, n. 16558, in *arbitrobancariofinanziario.it.*

[12] ABF Milano 3 marzo 2020, n. 358, in *arbitrobancariofinanziario.it.*

[13] Collegio ABF Milano, 4 luglio 2019, n. 16558, in *Contratti,* 2020, p. 91. Per la giurisprudenza di merito si v. Trib. Roma, sez. XVI, 26 luglio 2018, in *DeJure;* Trib. Salerno, 5 febbraio 2020, in *OneLegale;* Trib. Fermo, 24 settembre 2018, in *fideiussioni nulle.it;* Trib. Vicenza, sez. I, 9 luglio 2018, in *fideiussioni nulle.it;* Trib. Matera, 6 luglio 2020, n. 329, in *fideiussioni nulle.it;* Trib. Trapani, 1° luglio 2020, n. 454, in *fideiussioni nulle.it;* Trib. Imperia, 14 maggio 2020, n. 238, in *IlCaso.it;* App. Bari, sez. II, 15 gennaio 2020, n. 45, in *IlCaso.it;* Trib. Siena, 14 maggio 2019, in *DeJure;*

[14] Inoltre, sul fronte prettamente civilistico, si verificherebbe un'ipotesi di nullità "derivata" frutto del collegamento negoziale tra l'intesa illecita "a monte" ed il contratto attuativo che imporrebbe, in tal caso, una valutazione unitaria in ossequio all'applicazione del principio *simul stabunt simul cadent;* si assisterebbe così all'estensione della nullità anche ai contratti "a valle" attuativi dell'intesa illecita. Collegio ABF Milano, 4 luglio 2019, n. 1658, cit., p. 91; Collegio ABF Napoli, 16 febbraio 2015, in *Contratti.*

[15] S. BASTIANON, *Nullità a cascata? Divieti antitrust e tutela del consumatore, in Danno e resp.,* 2003, pp. 1075 ss.; G. STELLA, *Fideiussioni predisposte su modello uniforme ABI dichiarato parzialmente nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza: quali rimedi a favore del fideiussore?*, cit., p. 389. Per la giurisprudenza si v. App. Bari, sez. II, 21 marzo 2018, in *DeJure.*

meritevole, rimarrebbe estraneo dal profitto ed al contempo subirebbe l'alterazione della concorrenza[16].

Esclusa, nel caso in esame, la qualifica del garante come consumatore[17], si evince, invero, che le tesi dirette a sostenere la configurabilità della nullità virtuale del contratto "a valle" per violazione dell'art. 1418, comma 1 cod. civ. non appaiono condivisibili se si considera, in particolare, che la norma imperativa della legge antitrust secondo cui «Sono vietate le intese…» concerne il comportamento assunto "a monte" dai soggetti aderenti all'accordo antigiuridico, ossia alle "pratiche concordate"[18].

Muovendo da tali considerazioni, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che «dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza […] non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa»[19] e «poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. "a valle" essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.».

A dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi sono intervenute nel 2021 le Sezioni Unite che, con una sentenza emblematica, hanno statuito il principio di diritto secondo cui i contratti di fideiussione sarebbero parzialmente nulli in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata[20].

Ne consegue, pertanto, che l'estensione degli effetti della nullità all'intero schema negoziale si verificherebbe qualora «la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio, tale da costituirne una condicio sine qua non o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità da non potersi considerare l'una senza le altre»[21]. Ciò significa che la dichiarazione di nullità dell'intero contratto richiederebbe la

---

[16] Trib. Ancona, 12 novembre 2019, n. 1914, in *OneLegale;* Trib. Treviso, sez. III, 26 luglio 2018, n. 1623, in *DeJure*.

[17] Cass. 30 giugno 2025, n. 17638, in *DeJure;* Cass. 10 luglio 2025, n. 18834, in *DeJure;* Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, in *DeJure*.

[18] Cass. 24 novembre 2015, n. 23914, in *OneLegale*. Per la giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 17 dicembre 2018, n. 1993, in *OneLegale*; Trib. Treviso, sez. III, 26 luglio 2018, n. 1623, in *OneLegale*.

[19] Cass. civ. n. 11 giugno 2003, n. 9384, in *OneLegale*; Cass., 13 febbraio 2009, n. 3640, in *DeJure*; Cass. sez. III, 20 giugno 2011, n. 13486, in *DeJure*; Cass. ord. 9116/2019, in *OneLegale*.

[20] A tal riguardo, la sentenza è venuta a richiamare l'orientamento sancito dalle Sezioni Unite nel 2021 secondo cui «I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. *a)* della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Pertanto, "non risultando l'inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinato, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle"». Cass., Sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, in *DeJure*.

[21] Per la giurisprudenza di legittimità v. Cass., 26 settembre 2019, n. 24044. La soluzione della nullità parziale trova conferma anche nella giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Busto Arsizio, sez. III, 26 maggio 2020, n. 513, in *fideiussioni nulle.it;* Trib. Milano, sez. I, 28 aprile 2020, n. 2637, *ivi;* Trib. Rovigo, 9 settembre 2018, in *fideiussioni nulle.it;* Trib. Padova, sez. II, 29 gennaio 2019, in *fideiussioni nulle.it;* Trib. Pavia, sez. III, 5 febbraio 2020, n. 184, in *DeJure*. Secondo il Tribunale la soluzione della nullità generale del singolo contratto di fideiussione sarebbe viziata da illogicità, risultando una sanzione non proporzionata rispetto al contenuto

dimostrazione che le parti non avrebbero avuto interesse alla conclusione dello stesso senza le clausole nulle[22].

Fermo restando quanto detto, nel caso che qui ci occupa, la Corte d'Appello di Venezia ha escluso la nullità della fideiussione in ragione dell'ambito di applicazione del provvedimento di Banca d'Italia, di cui si è poc'anzi accennato. Il giudice veneziano, infatti, ha ritenuto che non è configurabile un'estensione dell'accertamento della nullità alla fideiussione sottoscritta dal garante nel giugno 2014 in quanto la garanzia è stata stipulata a diversi anni di distanza dal provvedimento di Banca d'Italia e, pertanto, rimarrebbe estranea dall'ambito di applicazione dello stesso; inoltre il garante, non avrebbe allegato un numero sufficiente di fideiussioni tali da rendere provata la persistenza dell'intesa limitativa della concorrenza. Tale assunto risulta coerente all'orientamento prevalente della giurisprudenza che ha escluso che l'accertamento dell'Autorità «possa estendersi *de plano* anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali», dovendosi distinguere tra giudizi c.d. *"stand alone"* e *"follow on action"*.

In tal senso, infatti, il fideiussore che intenda agire per ottenere la declaratoria di nullità delle fideiussioni *omnibus* successive al 2005 è tenuto a provare l'illecito anticoncorrenziale e, perciò, a produrre un numero sufficiente di contratti che dimostrino il perdurare dell'intesa illecita, non potendosi giovare, come nelle azioni *follow on action,* del provvedimento di Banca d'Italia[23].

Ancor di più, il provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia non è applicabile alle fideiussioni c.d. *"specifiche",* ossia quelle rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti dall'esecuzione di specifiche operazioni. Non sarà, pertanto, possibile fornire prova della sussistenza dei presupposti per pervenire ad una declaratoria di nullità totale o parziale delle clausole incriminate ed incomberà al fideiussore l'onere di dimostrare che la specifica clausola fideiussoria è frutto di un'intesa antitrust vietata[24].

---

decisionale dei provvedimenti 14251 dell'AGCM e n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, posto che si sanzionerebbe in modo maggiormente grave il contratto "a valle", tra il consumatore e la banca (nullità totale) dell'intesa "a monte" tra le banche.

[22] In dottrina G. STELLA, *Fideiussioni predisposte su modello uniforme ABI dichiarato parzialmente nullo dall'Autorità Garante della Concorrenza: quali rimedi a favore del fideiussore?,* cit., p. 394; Per la dottrina v. B. BORRILLO, *La nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, in Riv. Dir. Banc.,* 2018, III, p. 13; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato dir. priv. Iudica e Zatti*, Milano, 2001, p. 867.

[23] Trib. Milano, 17 ottobre 2022, n. 8031, in *DeJure;* Trib. Napoli, 24 giugno 2022, n. 6400, in *DeJure;* App. L'Aquila, 24 giugno 2022, n. 938, in *DeJure;* Trib. Milano, 2.1.2023, n. 17, in *DeJure;* Trib. Milano, 14 febbraio 2023, n. 1171, in *DeJure.*

[24] La Corte d'Appello di Venezia ha aderito all'impostazione secondo cui in capo all'attore-garante grava l'onere di provare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale. Questo perché «la produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI 2003 censurato, non consente di ritenere provato, né l'intesa anticoncorrenziale, accertata nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione in contestazione […] né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata all'epoca». Trib. Napoli, 21 aprile 2023, n. 4158, in *DeJure* secondo cui «nel caso di fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, l'impegno di garanzia non può dirsi una fideiussione omnibus con la conseguenza che, pertanto, non è possibile riscontrare la prova della

3. *La clausola "a prima richiesta" e la corretta qualificazione della garanzia: fideiussione omnibus o contratto autonomo di garanzia?*

Ulteriore questione di assoluta rilevanza esaminata dalla Corte d'Appello concerne l'apposizione, nel contratto di fideiussione, della clausola *"a prima richiesta"* e della distinzione tra la fideiussione ( nel caso *omnibus*) e il contratto autonomo di garanzia.

Il contratto autonomo di garanzia, a differenza della fideiussione, rientra nella categoria delle c.d. "garanzie atipiche" e si tratta di una figura che non conosce il carattere della *"accessorietà"* in quanto il rapporto principale è slegato da quello sottostante del garante[25].

La peculiarità di tale schema, perciò, risiede nel rapporto tra garante e creditore, nel senso che il primo non avrà la facoltà di opporre al creditore eventuali eccezioni derivanti

---

sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità totale o parziale delle clausole in questione. Pare, in definitiva, preferibile l'opinione che sostiene essere il principio espresso dalla B.I. con il Provv. 2 maggio 2005, n. 55 applicabile direttamente solo alle fideiussioni omnibus, non a quelle specifiche, riferite ad obbligazioni, appunto specificamente individuate, quale oggetto del presente giudizio. Ne consegue che, per operare una declaratoria di invalidità, necessita la dimostrazione da parte del fideiussore che quella clausola fideiussoria sia il frutto di un'intesa antitrust vietata e, quindi, sia illecita (con conseguente nullità parziale del contratto di fideiussione)». App. Torino, 29 novembre 2024, *cit.* Impostazione confermata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Si v. Cass. 1° aprile 2025, n. 8669, in *DeJure,* in cui la Suprema Corte ribadisce che «Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale […] è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione; iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova».

[25] Per un maggiore approfondimento v. G.B. PORTALE, *Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia*, in *Banca borsa tit. cred.,* 1985, I, p. 169; F. BONELLI, *Le garanzie bancarie nel commercio internazionale*, in *Dir. comm. int.,* 1987, p. 127; F. BENATTI, *Il contratto autonomo di garanzia*, in *Banca borsa tit. cred.,* 1982, I, p. 171; L. PONTIROLI, *Spunti* critici *e profili ricostruttivi per lo studio delle garanzie bancarie a prima richiesta*, in *Contr. impr.,* 1989, p. 1018. Per la giurisprudenza di merito v. Trib. Napoli, sez. spec. Impresa, 3 dicembre 2024, n. 10395; Cass. 10 gennaio 2025, cit., secondo cui la vera funzione del contratto autonomo di garanzia consiste nel «tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile […] contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante; inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».

dal rapporto sottostante (salvo quelle inerenti alla nullità del contratto)[26] e, parimenti, al garante potrà richiedersi "a prima richiesta" una prestazione diversa rispetto a quella oggetto del rapporto tra garante e garantito in quanto discende dall'impegno a tenere indenne il garantito[27].

Ma per comprendere appieno se il contratto di cui si discute sia accessorio o del tutto autonomo rispetto al rapporto principale bisogna esaminare, nel caso specifico, il complesso delle clausole ivi apposte. In tal senso, una pronuncia della Suprema Corte del 2021 aveva precisato che «la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia»[28]. Perciò, tale garanzia dovrà essere qualificata come contratto autonomo di garanzia e non più come fideiussione *omnibus*, con la conseguenza che, in assenza del vincolo di *accessorietà*, il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. non troverà applicazione, non essendo la banca vincolata all'osservanza della clausola di rinuncia al termine. Ciò si spiega in ragione del fatto che il provvedimento n. 55 del 2005 di Banca d'Italia e la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. non si applicano alle garanzie autonome[29].

Tale astrazione, invero, non avrà luogo qualora la garanzia non contenga la clausola "senza eccezioni". È di questo avviso la giurisprudenza prevalente che ritiene di «qualificare necessariamente quale contratto autonomo di garanzia solo il negozio in cui sia stata

---

[26] Tuttavia, anche in presenza di una clausola che vieta di opporre eccezioni, il garante sarebbe comunque legittimato a sollevare le eccezioni di nullità del rapporto sottostante oppure delle clausole volte a ridurre l'ammontare del debito principale. Infatti, l'impossibilità di opporre eccezioni non è assoluta, bensì presenta talune limitazioni. Il garante, infatti, ben potrà eccepire l'invalidità del contratto di garanzia, l'eccezione di scadenza della stessa e il mancato rispetto dei requisiti formali della richiesta, la compensazione legale del proprio debito con un credito e l'exceptio doli quando sia evidente che l'escussione è fraudolenta. G.B. PORTALE, *Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria*, in ID. (a cura di), *Le operazioni bancarie,* Milano, II, 1978, p. 1044; M. DE POLI, *Le garanzie bancarie*, cit., pp. 587 ss.; F. ATTANASIO, *Sulla legittimazione del garante a proporre l'eccezione di nullità della clausola anatocistica: perdita dell'autonomia della garanzia?*, in *Banca borsa tit. cred.,* 2020, II, pp. 240 ss.; V. MONTANI, *Contratto autonomo di garanzia: l'autonomia travolge ogni eccezione*, in *Nuova giur. civ. comm.,* 2012, I, pp. 552 ss.; V. SANGIOVANNI, *Le caratteristiche delle garanzie personali autonome,* cit., p. 570 secondo cui se si addebitano in un conto corrente in rosso gli interessi maturati in un trimestre o in un anno, detti interessi produrranno a loro volta altri interessi. La tesi è avallata in giurisprudenza con riferimento all'indebita applicazione di interessi anatocistici a fronte di clausole apposte nel contratto di conto corrente in violazione dell'art. 1283 c.c.Per la giurisprudenza in tal senso v. Cass. civ. 6 settembre 2021, n. 24011, in *OneLegale*.

[27] N. SALANITRO, *Le fideiussioni bancarie, in Banca Borsa tit. cred.,* 1984, I, p. 138.

[28] Cass. civ., 31 maggio 2021, n. 15091, in *OneLegale*.

[29] Per un maggiore approfondimento v. F. BENATTI, *Il contratto autonomo di garanzia*, cit., 1982, I, pp. 172 ss.; S. MACCARONE, *Contratto autonomo di garanzia*, in N. IRTI (a cura di), *Dizionario del diritto privato,* Milano, 1981, pp. 395 ss.; E. COSENTINO, *Autonomia ed astrattezza nella garanzia "a prima richiesta"*, in *Corr. giur.,* 7, 2020, pp. 942 ss. Per la giurisprudenza in tal senso si v. Cass. 6 ottobre 1989, n. 4006, in *OneLegale;* Cass. 10 aprile 1991, n. 3739, in *Giust. civ.,* 1992, I, pp. 1051 ss.; Cass. 7 giugno 1991, n. 6496, in *Banca Borsa Titoli di Credito,* 1992, II, pp. 514 ss.; Cass. 18 novembre 1992, n. 12341, in *Banca borsa tit. cred.,* 1994, II, p. 284; Cass. 1° luglio 2024, n. 18079, in *OneLegale*. Nel caso in esame, gli Ermellini hanno ritenuto che «la sentenza impugnata appare avere fatto buon governo dei principi consolidati da giurisprudenza maggioritaria, secondo cui: "L'inserimento, in un contratto di fideiussione, della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale, di per sé sola, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché tale pattuizione è incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione"».

pattuita anche la clausola di pagamento "senza eccezioni" proprio perché è tale previsione a essere strutturalmente incompatibile con l'accessorietà fideiussoria»[30].

Muovendo da tali presupposti, la Corte d'Appello di Venezia aderisce pienamente ai ragionamenti dei giudici di legittimità sottolineando come il contratto di garanzia sul quale è stata chiamata a pronunciarsi non possa qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, stante la sola apposizione della clausola "a prima richiesta". Riprendendo, infatti, una recente sentenza del 2019, i giudici hanno ribadito che «ai fini della corretta qualificazione giuridica del contratto di garanzia è necessario valutare le pattuizioni contrattuali nel loro complesso» in quanto la previsione della clausola "senza eccezioni" «è particolarmente rilevante ai fini di cui si tratta»[31].

### 3.1. *Segue: la clausola "a prima richiesta" quale legittima deroga alla decadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.*

L'ultima tematica esaminata dalla Corte d'Appello concerne la deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c. in virtù della quale il creditore sarebbe esonerato dall'onere di promuovere l'azione giudiziaria nel termine di decadenza di sei mesi o, qualora il fideiussore abbia limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, di due mesi[32].

Nel caso in esame, la parte appellante sosteneva che la banca avesse proposto le domande nei confronti del debitore principale e del garante oltre il termine di sei mesi dalla lettera inviata il 17 novembre 2016 di revoca degli affidamenti, ossia in data 20 luglio 2017 con il deposito della comparsa di costituzione e risposta, mentre nei suoi confronti la notifica dell'atto di citazione del terzo era avvenuta soltanto in data 28 settembre 2017.

È pacifico in giurisprudenza che l'apposizione della clausola "a prima richiesta" in uno schema di fideiussione consenta di derogare legittimamente[33] alla norma di cui all'art. 1957 c.c. «non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che […] può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal

---

[30] Infatti, la mera inserzione della clausola di pagamento a prima richiesta non sarà sufficiente ad escludere il carattere accessorio proprio dello schema fideiussorio, ma andrà semplicemente a qualificarsi nell'accezione della clausola *solve et repete*. In tal senso cfr. Cass. 10 gennaio 2025, n. 678, in *OneLegale;* Cass., Sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, in *OneLegale;* Cass. 27 dicembre 2024, n. 34678, in *OneLegale;* Cass. 3 dicembre 2020, n. 27619, in *OneLegale;* Cass. 19736/2011, in *OneLegale;* Cass. 22233/2014, in *OneLegale;* Cass. 18572/2018, in *OneLegale*.

[31] Cass. 4717/2019.

[32] Art. 1957 comma 2 c.c.

[33] La legittimità della previsione normativa risiede nella *ratio* secondo cui «La clausola "a prima richiesta" è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione». App. Venezia 10 ottobre 2023, n. 1983, in *DeJure*.

rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 […], esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria»[34].

Sarà, quindi, il giudice di merito a dover accertare in concreto la volontà manifestata dalle parti con la stipulazione del contratto di garanzia di derogare al termine semestrale entro il quale promuovere le istanze creditorie[35].

Recependo tali insegnamenti, i giudici veneziani respingono la tesi del garante in quanto infondata con la motivazione che «la previsione convenzionale per la quale il fideiussore è tenuto a pagare a prima richiesta (nella specie contenuta nella clausola n. 7) va letta come deroga parziale all'art. 1957 c.c., nel senso che, per evitare la decadenza, è sufficiente per la banca creditrice l'inoltro (al debitore) di un'istanza stragiudiziale, istanza che nella specie pacificamente sussistente, risultando provata su base documentale e dandone comunque atto la stessa difesa di parte appellante»[36].

Stando a tali argomentazioni, la Corte d'Appello ritiene che debba escludersi che la banca «sia incorsa nella contestata decadenza di cui all'art. 1957 c.c., e vada affermato che la pretesa creditoria di cui si tratta sia stata dalla medesima legittimamente azionata anche nei confronti del fideiussore, attuale appellante», confermando la decisione assunta in primo grado dal Tribunale di Verona.

## 4. *Conclusioni*

Con la sentenza in commento, la Corte d'Appello di Venezia è tornata sul delicato e dibattuto tema delle fideiussioni *omnibus* redatte sulla base del modello ABI e censurate da Banca d'Italia con il provvedimento 55/2005.

---

[34] Cass. 27 dicembre 2024, *cit.,* Cass. 13 gennaio 2025, n. 835, in *DeJure*; Cass. 27 febbraio 2025, n. 5179, in *DeJure;* Cass. 18 aprile 2025, n. 10297, in *DeJure;* Cass. 26 settembre 2017, n. 22346, secondo cui «ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale, dovendosi ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale», in *OneLegale* Per la giurisprudenza di merito v. anche App. Venezia 10 ottobre 2023, n. 1983, in *DeJure;* App. Torino, 29 novembre 2024, n. 983, in *OneLegale.*

[35] Cass. 9 agosto 2016, n. 16825, in *OneLegale;* Cass. 8 gennaio 2010, n. 84, in *OneLegale;* Cass. civ., 12 dicembre 2005, n. 27333, in *OneLegale.*

[36] Sentenza App. Venezia, p. 20. Tale operazione ermeneutica viene adottata tenendo conto di quanto ribadito dalla Suprema Corte nel 2017 secondo cui «Il Collegio intende dare continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più giustificazione […] nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma […] nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria». In tal senso anche Cass. 26 settembre 2017, n. 22346*, cit.*

In particolare, diversi sono i punti di pregio di tale sentenza: in primo luogo, richiamando la sentenza n. 41994 del 2021 pronunciata dalle Sezioni Unite, ha ribadito che il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia circoscrive la nullità delle sole fideiussioni *omnibus* sottoscritte tra il 2002 e il 2005 e che, a chi invochi la nullità a valle di un contratto di fideiussione *omnibus* concluso fuori dal periodo preso in esame dall'autorità di vigilanza, è richiesto di fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell'intesa limitativa della concorrenza realizzata con la circolare ABI producendo un numero sufficiente di contratti di fideiussioni *omnibus* conformi all'accordo anticoncorrenziale non potendosi giovare del provvedimento di Banca d'Italia come nei giudizi *follow on*, circostanza che nel caso di specie, secondo i giudici, non è stata soddisfatta, così ribadendo quanto aveva già avuto modo di osservare con analoga pronuncia nel 2021; in secondo luogo, che l'invio da parte della banca di una richiesta stragiudiziale di pagamento ad una società ed ai suoi fideiussori costituisce legittima deroga al termine ex art. 1957 c.c., esonerando, pertanto, l'istituto di credito dall'onere di proporre la relativa azione giudiziale; inoltre, non solo le garanzie autonome rimangono escluse dall'alveo dell'accertamento operato da Banca d'Italia ma altresì, ad esse, non sarà applicabile l'art. 1957 c.c.

Infine, la bontà della pronuncia si rinviene nella parte finale in cui il Collegio fa chiarezza nel sottolineare che la sola apposizione della clausola "a prima richiesta" non possa ritenersi di per sé sufficiente ai fini della qualifica della garanzia come contratto autonomo di garanzia, essendo necessario l'inserimento anche della clausola "senza eccezioni".